

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1039-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MIGONE)

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla
equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta
a Roma il 6 novembre 1990

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto col **Ministro della pubblica istruzione**
e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(V. Stampato Camera n. 1822)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 marzo 1993*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari ha lo scopo di consentire a un maggior numero di studenti di poter effettuare un periodo di studio all'estero, garantendone il riconoscimento da parte dell'istituto universitario del paese di origine. L'articolo 2 della convenzione precisa che tale riconoscimento è condizionato a un accordo preliminare tra i due istituti e al rilascio di un attestato compro-

vante che il periodo di studi è stato compiuto in maniera soddisfacente.

La convenzione, fatta a Roma il 6 novembre 1990, è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati che hanno sottoscritto la convenzione culturale europea.

La Commissione ha dato mandato al relatore di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MIGONE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

19 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.